

Risposta n. 42/2022

OGGETTO: Articoli 67 e 109 del del TUIR di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917. Somme percepite dall'ex socio unico a seguito della cessione della partecipazione sociale.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

La società Alfa S.r.l. ha presentato istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lett. *a)* della legge n. 212 del 2000, rappresentando che in data il sig. Tizio socio unico di Alfa, ha ceduto l'intera partecipazione al capitale di Alfa S.r.l. a quattro soggetti persone fisiche (di seguito, gli "Acquirenti") che già operavano da tempo e a vario titolo nella Società, per un corrispettivo di euro Più nello specifico:

- la Sig.ra Caia ha acquistato il ... per cento della partecipazione al capitale sociale di Alfa per un importo pari a euro ...;

- il Sig. Sempronio ha acquistato il ... per cento della partecipazione al capitale sociale di Alfa per un importo pari a euro ...;

- Sig. Mevio ha acquistato il ... per cento della partecipazione al capitale sociale di Alfa per un importo pari a euro ...;

- il sig. Filano ha acquistato il ... per cento della partecipazione al capitale sociale

di Alfa per un importo pari a euro

L'istante evidenzia che il citato prezzo di cessione della partecipazione è stato determinato in funzione della capacità della Società *target* di generare utili futuri, senza computare, invece, gli utili già prodotti e non ancora distribuiti, per le ragioni di seguito esposte.

Viene riferito che poco prima della suddetta cessione, in data ..., Alfa ha deliberato la distribuzione di dividendi nei confronti del Sig. Tizio, allora socio unico, per un ammontare pari a circa euro ..., ovvero in misura inferiore rispetto agli utili portati a nuovo e disponibili, come risultanti dal bilancio relativo al ... (*i.e.* il periodo antecedente alla cessione), in considerazione del fatto che una parte degli utili portati a nuovo e risultanti dal bilancio ... si riferiva a crediti commerciali non ancora incassati e oggetto di contenzioso (di seguito, i "Contenziosi legali") tassati nei precedenti periodi d'imposta di competenza, essendo stati iscritti, da Alfa, nel bilancio relativo all'esercizio

L'istante rappresenta che poiché al momento della predetta cessione, pendevano ancora in giudizio entrambi i Contenziosi legali, all'articolo ... del contratto di cessione delle partecipazioni è stato convenuto il riconoscimento, da parte della Società e a favore del Sig. Tizio, dei crediti che fossero divenuti definitivi in caso di positiva risoluzione delle vicende contenziose sopra rappresentate, in modo che quest'ultimo potesse acquisire gli utili ante-cessione che, per prudenza, non gli erano stati distribuiti nell'imminenza della cessione, in attesa della realizzazione delle condizioni di certezza dell'incasso dei crediti a fronte della pendenza dei predetti contenziosi.

Più specificatamente, nel citato articolo ... gli Acquirenti hanno previsto, previa delibera dei soci, l'obbligazione in capo alla Società di riversare al cedente i proventi eventualmente incassati a seguito della definizione dei Contenziosi legali pendenti alla data della cessione, al netto degli oneri sostenuti in connessione ad essi.

In ottemperanza a tale disposizione, in data ..., si è tenuta l'assemblea dei soci della Alfa per discutere e deliberare l'assunzione dell'obbligazione prevista

dall'articolo ... dell'Atto di cessione direttamente in capo alla Società.

In sostanza la Società, nell'incertezza sull'esito delle vicende contenziose, ha ritenuto opportuno, in via prudenziale, rimandare la distribuzione di tale parte di utili a favore del Sig. Tizio, al verificarsi delle condizioni di certezza dell'incasso dei crediti stessi (regolarmente iscritti nell'attivo di Stato patrimoniale e tassati in capo alla Società nel periodo di competenza ...) cui detti utili si riferivano.

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto di cessione, a ..., i Contenziosi legali sono stati definiti mediante due atti transattivi, dai quali è scaturito l'obbligo di pagamento da parte dei debitori a favore di Alfa, di un importo complessivo pari a euro

La Società ha incassato i crediti oggetto dei Contenziosi legali transati, in data ... (con riferimento ai crediti vantati verso Beta, pari a euro ...) e in data ... (con riferimento ai crediti vantati verso Gamma, pari a euro ...) e, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo ... dell'Atto di cessione, in capo a Alfa, è sorto l'obbligo di riversare al Sig. Tizio il loro controvalore, al netto delle spese inerenti.

Con documentazione integrativa acquisita con nota prot. R.U. n. ..., l'istante ha precisato che:

- Alfa è nata nel ... per fornire servizi di Le principali attività svolte si snodano ...;

- gli attuali soci di Alfa sono tutti stati collaboratori e/o dipendenti della Società. Quando, nel ..., il Sig. Tizio ha manifestato la volontà di cedere l'intera partecipazione al capitale sociale, gli attuali soci hanno deciso di rilevare tali quote con l'intenzione di impegnarsi ancor di più nella Società;

- il sig. Tizio, a ..., ha rassegnato le proprie dimissioni sia da amministratore unico che da Attualmente (dopo circa ... di assenza) è un collaboratore a partita IVA su base annua e si occupa prevalentemente degli aspetti ... (di cui cura in parte anche lo sviluppo ...);

- il valore fiscale della partecipazione detenuta dal Sig. Tizio in Alfa all'atto della

cessione (*i.e.*, in data ...) ammontava a euro La plusvalenza di euro ... è soggetta ad imposta sostitutiva del 26 per cento, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 461 del 1997, con il pagamento del prezzo che è stato previsto in via rateale da ... a

Ciò posto, l'istante chiede di conoscere il parere di questa Amministrazione in merito:

1) all'applicazione o meno della ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento prevista dall'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, alla data della futura erogazione delle somme dovute al Sig. Tizio, in esecuzione dell'articolo ... dell'Atto di cessione, come attuato dall'assemblea dei soci del ... (di seguito, il "**Primo Quesito**");

2) alla deducibilità o meno delle predette somme, ai fini IRES e IRAP (di seguito, il "**Secondo Quesito**").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante ritiene che, alla luce del quadro di riferimento normativo e di prassi, le somme dovute da Alfa al Sig. Tizio, a seguito della risoluzione positiva dei Contenziosi legali transati, debbano essere considerate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR, quale pagamento di proventi sostitutivi di dividendi (ovvero di proventi sostitutivi degli ulteriori dividendi che la Società avrebbe distribuito al Sig. Tizio nell'ambito della distribuzione precedentemente deliberata a ...) da tassare in capo al Sig. Tizio, in base all'articolo 47 del TUIR (nella versione *pro tempore* vigente), al momento della relativa percezione.

In particolare, in sede di documentazione integrativa l'istante ha argomentato la soluzione prospettata come segue.

Richiamato quanto esposto in istanza circa la pendenza dei Contenziosi legali al momento della cessione di Alfa, viene evidenziato che le parti avevano appositamente convenuto, nell'articolo ... del contratto di cessione, che nel caso in cui la Società

avesse incassato i predetti crediti, in esito alla risoluzione positiva delle vicende contenziose, Alfa, previa apposita delibera assembleare, si sarebbe obbligata a riconoscere al Sig. Tizio le somme così incassate. Ciò, al fine di consentire all'allora socio unico, Sig. Tizio, di acquisire anche quella parte di utili che - sebbene maturati anteriormente all'Atto di cessione - non gli erano stati distribuiti con la delibera del ... solo per ragioni di prudenza (*i.e.*, in quanto ancora *sub iudice*). Tali utili, infatti, non rientravano nell'oggetto della cessione *de qua* e, pertanto, non erano stati considerati ai fini della determinazione del prezzo di cessione.

Dunque ad avviso dell'istante dette somme, per la parte che eccede le spese contenziose sostenute, rappresentano i dividendi che la Società avrebbe dovuto distribuire al Sig. Tizio con la precedente delibera del ... ma la cui distribuzione era stata rinviata in attesa della definizione dei Contenziosi legali. A tal fine, nella clausola di cui all'articolo ... dell'Atto di cessione, è stato previsto a carico della Società l'obbligo di ripristinare, tramite una distribuzione, ora per allora, di dividendi al Sig. Tizio, la situazione patrimoniale della società Alfa considerata ai fini della quantificazione del prezzo di cessione della partecipazione. Quest'ultimo, infatti, come detto fissato in euro ..., era stato determinato in funzione della capacità della Società di generare utili futuri, senza computare, invece, gli utili già prodotti e non ancora distribuiti solo per ragioni di prudenza, ma comunque individuati *ab origine* come di pertinenza del vecchio socio.

Pertanto, le somme incassate dalla Società a seguito della definizione dei Contenziosi legali devono essere, dalla stessa, riversate al Sig. Tizio al fine di riallineare il patrimonio sociale, ora per allora, alla situazione posta a base dell'acquisizione, tramite una distribuzione di somme sostitutive di dividendi.

In esecuzione della clausola di cui all'articolo ... dell'Atto di cessione, in data ..., si è tenuta l'assemblea dei soci di Alfa che ha deliberato l'assunzione, direttamente in capo alla Società, dell'obbligazione di corrispondere all'*ex* socio detti crediti una volta verificatosi l'effettivo incasso.

Nel mese di ..., i Contenziosi legali sono stati definiti tramite due atti transattivi e i relativi crediti definitivamente incassati (*i.e.* in data ... e ...), pertanto è divenuta attuale l'obbligazione assunta dalla Società di corrispondere all'*ex* socio le somme incassate (al netto dei relativi oneri), che sono da considerare, ai fini fiscali, alla stregua di proventi sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, del TUIR, degli ulteriori dividendi spettanti a quest'ultimo e che Alfa aveva scelto di non distribuire già con la delibera del ... unicamente per i motivi prudenziali sopra enunciati.

Del resto, ad avviso dell'istante, la chiara lettera della clausola di cui all'articolo ... dell'Atto di cessione non sembra sollevare alcun dubbio in merito alla riconducibilità dell'obbligazione, ivi prevista, direttamente in capo alla Società, anziché ai soci, laddove le parti contrattuali hanno convenuto espressamente che *«i proventi che dovessero essere incassati dalla società a fronte dei contenziosi attivi in essere alla data odierna saranno di esclusiva competenza della parte cedente (sig. Tizio), alla quale dovranno essere corrisposti (...) da parte della società. A tal fine i cessionari si obbligano in solido nei confronti del cedente, che accetta, a far assumere dall'assemblea della società (...) apposita delibera assembleare che riconosca la predetta obbligazione in capo alla società»*.

Come noto, ai sensi dell'articolo 1322 del codice civile, *«le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge»* e, in particolare, visto il carattere di non tipicità delle obbligazioni, possono liberamente creare nuovi diritti e obbligazioni. Inoltre, nulla vieta che le parti, una volta raggiunto l'accordo sui termini essenziali del contratto, ne condizionino l'efficacia al verificarsi di un accadimento futuro e incerto, quale ad esempio l'avveramento di una condizione sospensiva (o risolutiva), i cui effetti, ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, retroagiscono al momento della conclusione del contratto.

Al riguardo, l'istante sottolinea che nel caso di specie trattasi di un contratto a prestazioni corrispettive, ove prestazione e controprestazione si bilanciano, nel senso che la prestazione a carico di una parte trova il proprio corrispettivo in quella a carico

di controparte. In particolare, nel caso di specie, l'efficacia dell'Atto di cessione, avente ad oggetto lo scambio tra l'intera partecipazione al capitale di Alfa, ceduta dall'*ex* socio, e il prezzo di euro ..., corrisposto dai nuovi soci, è stata condizionata, ai sensi del predetto articolo ..., alla circostanza che *«i proventi che dovessero essere incassati dalla società a fronte dei contenziosi attivi in essere alla data odierna saranno di esclusiva competenza della parte cedente, alla quale dovranno essere corrisposti (...) da parte della società»*.

In altri termini, a seguito delle citate previsioni contrattuali, le parti hanno determinato chiaramente l'oggetto della cessione, considerando soltanto la capacità reddituale futura della Società e non anche gli utili già maturati (e non distribuiti) al momento della stipula dell'Atto di cessione. Visto che, nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti, quest'ultima deve essere desunta, innanzitutto, dal senso letterale delle parole. Ebbene, la chiara lettera della clausola di cui all'articolo ... sopra riprodotta, rende evidente che la volontà comune sia stata quella di valorizzare le partecipazioni cedute in base unicamente ai flussi di cassa futuri che la Società si riteneva in grado di realizzare, stimati dall'acquirente pari ad euro

Da ultimo, l'istante evidenzia come all'erogazione *de qua* sia applicabile il regime transitorio disposto dal comma 1006 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017. In particolare (considerato quanto sopra argomentato circa l'assimilazione a somme sostitutive di dividendi ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TUIR) tali somme - riferendosi a partecipazioni che al tempo della produzione degli utili, risultavano qualificate ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lett. c), del TUIR e già detenute dal Sig. Tizio al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa - devono concorrere ad imposizione in capo a quest'ultimo, nel periodo di percezione, nella misura del 49,72 per cento del loro ammontare, essendosi alimentate con utili prodotti nel corso del periodo d'imposta Infatti, i crediti oggetto dei Contenziosi legali *de quibus*, cui i dividendi in questione si riferiscono, sono stati regolarmente iscritti nell'attivo di Stato

patrimoniale e i relativi ricavi tassati in capo alla Società nel periodo di competenza ...

In conclusione, come conseguenza della suesposta qualificazione, l'istante ritiene:

1) con riguardo al **Primo Quesito**, che al momento del futuro pagamento delle somme in questione non dovrà operare la ritenuta a titolo d'imposta di cui all'articolo 27, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973;

2) con riguardo al **Secondo Quesito**, che tali somme non potranno essere dedotte dalla Società né ai fini IRES, né ai fini IRAP, in quanto importi assimilabili alla corresponsione di dividendi.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che esula dall'analisi della presente istanza di interpello ordinario la corretta determinazione e quantificazione del valore contabile e fiscale delle operazioni indicate in istanza e nei vari allegati prodotti, restando impregiudicato qualsiasi potere di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria volto alla corretta determinazione, qualificazione e quantificazione fiscale degli stessi.

Con riferimento al **Primo Quesito**, non si condivide la soluzione prospettata dall'Istante per i motivi che seguono.

Fermo restando che in sede di interpello non è esperibile un accertamento di fatto e che l'individuazione del trattamento fiscale di un'operazione discende dalla corretta qualificazione della medesima, si ritiene che la ricostruzione giuridica dell'operazione rappresentata dall'Istante non realizzerebbe l'effetto di distribuire redditi aventi, ai fini fiscali, natura di pagamento di proventi sostitutivi di dividendi, ovvero, come sostenuto dall'Istante, "*degli ulteriori dividendi che la Società avrebbe distribuito al Sig. Tizio nell'ambito della distribuzione precedentemente deliberata a ...*".

Sebbene, come sostenuto dall'Istante, le predette somme trovino il loro presupposto negli utili maturati ante cessione dalla Società - "prudenzialmente" non distribuiti prima della cessione per le ragioni esposte - è pur vero che la corresponsione di somme che dovrebbero essere finalizzate al riconoscimento degli utili ante cessione, in assenza di costanza di partecipazione sociale, non può essere considerata, ai fini fiscali, avente natura sostitutiva degli utili medesimi, nonostante la formulazione contrattuale adottata nell'Atto (laddove nell'articolo ..., dopo aver riconosciuto la competenza del sig. Tizio per le somme relative ai Contenzioni legali, si stabilisce che "*Fermo quanto sopra, i cessionari, per quanto di rispettiva competenza, faranno propri, per la quota di spettanza tutti gli utili di cui sarà deliberata la distribuzione dalla data odierna*").

Al riguardo si ricorda che ai fini fiscali, i redditi di natura finanziaria ritraibili in relazione al possesso di partecipazioni sociali sono, da un lato, gli utili (dividendi) che riflettono la remunerazione che il socio ritrae dalla partecipazione alla società e, dall'altro, le plusvalenze (*capital gain*) realizzate in sede di cessione a titolo oneroso delle medesime. Nella classificazione dei redditi nelle diverse categorie previste dall'articolo 6 del TUIR, per le persone fisiche che operano al di fuori dell'esercizio di un'attività d'impresa, i dividendi trovano collocazione nell'ambito dei redditi di capitale (disciplinati dall'articolo 44 e seguenti del TUIR), mentre le plusvalenze in quella dei redditi diversi (disciplinati dall'articolo 67 e seguenti del medesimo testo unico).

Pertanto, la tassazione di redditi che costituiscono dividendi avviene nei confronti dei soggetti che detengono una partecipazione al capitale o al patrimonio di società, quali soci titolari del diritto di partecipazione agli utili della società (allo stato attuale, gli Acquirenti). Diversamente, seguendo la soluzione dell'Istante, si tasserebbero come utili anche le somme spettanti al sig. Tizio, *ex socio* della Società, che non detiene più alcuna partecipazione al capitale della Società.

Per le considerazioni sopra esposte si ritiene, pertanto, che dette somme non

possano rappresentare, per il Sig. Tizio, redditi aventi natura sostitutiva di utili, ma una integrazione del corrispettivo derivante dalla predetta cessione della partecipazione nella Società, in considerazione del fatto che per effetto dell'evento incerto rappresentato dall'incasso dei crediti *l'ex* socio ha ricevuto al momento della cessione un corrispettivo di vendita inferiore a quello che sarebbe stato percepito in assenza dei Contenziosi legali.

Ne consegue che le somme in esame costituiscono per il Sig. Tizio redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c*), del TUIR, da assoggettare all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26 per cento (cfr. articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 e articolo 1, comma 1005, legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Con riferimento al **Secondo Quesito**, concernente la deducibilità in capo alla Società istante delle somme in questione, l'istante medesima ritiene che le prospettate erogazioni a favore dell'*ex* socio non saranno deducibili ai fini IRES e IRAP, in quanto importi assimilabili alla corresponsione di dividendi.

Le motivazioni di tale soluzione, ad avviso della scrivente, non possono essere accolte, considerato quanto sopra evidenziato relativamente al fatto che, per il sig. Tizio, le somme in parola costituiranno una integrazione del corrispettivo derivante dalla predetta cessione della partecipazione nella Società.

Resta ferma, tuttavia, l'applicabilità dell'articolo 109, comma 5, del TUIR, a mente del quale *«Le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi ... sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi»*.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nella relativa istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto nonché del rispetto della normativa civilistica ed esula, altresì, da ogni valutazione circa fatti e/o

circostanze non rappresentate nell'istanza e riscontrabili nella eventuale sede di accertamento anche sotto il profilo dell'abuso del diritto ai sensi dell'articolo 10-*bis* della legge 27 luglio 2000, n. 212.

LA DIRETTRICE CENTRALE

(firmato digitalmente)